SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Poste — Anno 85° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

ROMA - Sabato, 23 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24): e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

In tutte le ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate nei seguenti numeri della *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, Serie speciale, nella parte riservata alle disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato:

n. 43, pubblicato in data 5 agosto	1944 pag. 273
n. 44, pubblicato in data 8 agosto	1944 pag. 278
n. 45, pubblicato in data 12 agosto	1944 pag. 282
n. 48, pubblicato in data 24 agosto	1944 pag. 291
n. 50, pubblicato in data 30 agosto	1944 pag. 298
n. 51, pubblicato in data 2 settembre	1944 pag. 301
n. 52, pubblicato in data 5 settembre	1944 pag. 310
n. 53, pubblicato in data 8 settembre	1944 pag. 318

in luogo delle parole « una copia del *suddetto* numero » e delle parole « una copia dei *suddetti* numeri », contenute nelle ordinanze stesse, devono sempre leggersi le parole « una copia del *presente* numero ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1944.

Prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1944, n. 54, che detta norme per la disciplina della produzione olearia della campagna 1944-45;

Ritenuta la necessità di stabilire nuovi prezzi per l'olio di oliva sottoposto a disciplina, in relazione agli attuali costi di produzione;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta, ai termini del decreto Ministeriale 7 settembre 1944, per la campagna olearia 1944-45, sono stabiliti come segue:

olio di oliva di 1ª categoria, con acidità fino a 2°, L. 6000 a quintale;

olio di oliva di 2ª categoria, con acidità fino a 5°, L. 5700 a quintale;

olio di oliva di 3ª categoria, con acidità fino a 7°, L. 5400 a quintale;

olio lampante con acidità base 7°, L. 5100 a quintale;

olio lavato, scaldato, d'inferno, con acidità base 7°, L. 4800 a quintale.

I suddetti prezzi saranno corrisposti ai produttori, per prodotto nudo, franco magazzino di raccolta o del produttore.

Art. 2.

Per gli olii commestibili i prezzi si intendono riferiti a prodotto esente da difetti organolettici, non filtrato e con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,20 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,20 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio conferito.

Per l'olio commestibile che abbia una percentuale di umidità e di impurità inferiore al 0,20 % verrà corrisposto al produttore un compenso di L. 10 al quintale, a titolo di rimborso delle spese di filtrazione.

Per l'olio lampante e per quello lavato, scaldato e d'inferno, con acidità diversa da quella base di 7°, il prezzo sarà aumentato o diminuito in ragione dell'1% per ogni grado di acidità in meno o in più.

Per detti olii è ammessa una tolleranza di umidità e di impurità del 0,50 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,50 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli dell'8 settembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	95,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'11 settembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	103,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	95,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,60

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 54 del 12 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 55 del 14 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 56 del 16 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.